

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2118

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **POLIDORI**

Modifica all’articolo 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, concernente il cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici

Presentata il 24 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I bambini ed i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico rappresentano il volto nascosto della violenza di genere. Quando si affronta un argomento delicato come la violenza sulle donne bisogna ricordare che ad essa conseguono gravi ripercussioni sui figli, spettatori e vittime diretti ed indiretti di tali episodi.

Proteggere i bambini ed i ragazzi significa fare il possibile per evitare che si creino situazioni di forte rischio, attraverso interventi preventivi di sostegno alla genitorialità fragile nei casi in cui le competenze educative siano difficili e precarie.

L’omicidio di un genitore da parte dell’altro reca, infatti, profonde conseguenze a livello emotivo, aggravate dalla perdita contemporanea delle due figure di riferimento familiare, ovvero il genitore vittima ed il genitore autore del reato (detenuto o in molti casi suicida).

La condizione in cui i figli si ritrovano improvvisamente catapultati è drammatica non soltanto a livello emotivo, ma anche sociale e giudiziario, per cui si ritiene necessario intervenire al fine di offrire una risposta tempestiva e concreta ai loro diversi bisogni rispetto ad un quadro familiare stravolto.

A sostegno delle vittime dei crimini domestici è intervenuta la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante « Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici », che disciplina anche il procedimento di modificazione del cognome previsto dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, allo scopo di garantire la più efficace tutela dei figli rimasti orfani per un crimine domestico e che

riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un femminicidio.

In particolare, l'articolo 13, comma 1, della suddetta legge prevede che i figli della vittima di reato di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio), aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, dello stesso codice, possano chiedere la modificazione del proprio cognome, qualora coincida con quello del genitore condannato in via definitiva per il suddetto reato.

Il cambio di cognome chiude così in modo ufficiale l'unico filo che tiene legato il figlio al genitore assassino, togliendo il peso di portare tale fardello nel corso di tutta la vita.

Anche la possibilità del cambio *post mortem* del cognome paterno o materno per il figlio rimasto orfano rappresenta un impatto emozionale molto significativo.

Le cronache anche recenti riportano casi drammatici maturati nell'ambito delle mura domestiche, che sfociano spesso in omicidio. Il femminicidio rappresenta una piaga sociale nel nostro Paese con numeri sempre in aumento nonostante i vari interventi legislativi che si sono succeduti: secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero dell'interno solo nel corso dell'anno 2023 si sono verificati 146 casi di assassinio in ambito familiare/affettivo; 68 omicidi sono stati commessi da *partner* o *ex partner*.

Nonostante la copiosa legislazione in materia, la violenza maschile contro le donne in Italia è ancora un fenomeno strutturale, profondamente radicato e diffuso, senza alcuna distinzione sociale ed economica e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere. Si tratta di eventi gravissimi che rappresentano una ferita estremamente dolorosa

per i familiari superstiti e che nel contempo evidenziano anche una questione simbolica, etica e morale, ovvero l'associazione tra il cognome della vittima e quello del suo carnefice.

La presente proposta di legge, costituita da un solo articolo, si pone l'obiettivo di rafforzare quanto già previsto a tutela della memoria e della dignità delle vittime di femminicidio in ambito familiare e dunque dei crimini domestici, ampliando la platea dei soggetti che possono chiedere la modificazione del cognome, quando esso coincide con quello del genitore autore del reato, prevedendo, attraverso alcune modifiche all'articolo 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, la possibilità di richiedere il cambio di cognome postumo per una vittima di omicidio da parte di un familiare diretto (ad esempio padre, madre, fratello o coniuge), ed estendendola ai parenti più prossimi della vittima (ad esempio fratelli, sorelle, nonni e zii), al fine di rendere più agevole le procedure nei casi di femminicidio o di omicidio familiare, attraverso una procedura di urgenza con tempi ridotti e meno burocrazia.

Consentire ai familiari delle vittime di queste forme di violenza domestica la possibilità di richiedere il cambio di cognome, dissociandosi ufficialmente dal genitore assassino, fonte di ulteriore sofferenza, rappresenta un atto di giustizia morale nei confronti delle vittime.

Nel caso in cui la vittima sia un minore, i familiari superstiti dovrebbero avere il diritto di chiedere il cambio di cognome in modo immediato, al fine di tutelare la memoria del minore, dissociandola dal cognome dell'assassino. Tale possibilità deve avere anche una efficacia retroattiva, in modo da restituire pari dignità alle vittime di crimini avvenuti nel passato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* La modificazione del cognome di cui al comma 1 può essere chiesta anche dai parenti o affini entro il secondo grado della vittima.

1-ter. Nel caso in cui la vittima del reato di cui al comma 1 sia un minore, i familiari superstiti possono chiedere la modificazione del suo cognome anche *post mortem*, attraverso una procedura di urgenza, con tempi e oneri amministrativi ridotti. Nel caso di cui al presente comma la modificazione del cognome ha efficacia retroattiva ».



19PDL0113230